



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 284/16/CONS**

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA  
SOCIETÀ FOX NETWORKS GROUP ITALY S.R.L. DI DEROGA AGLI  
OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE EUROPEE**

**(Palinsesto “Fox Comedy”)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 21 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. In data 30 dicembre 2015 (nota prot. n. 83657) la società Fox Networks Group Italy S.r.l. (di seguito, anche Fox o la Società) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto tematico, diffuso via satellite ad accesso condizionato in modalità *pay* denominato “*Fox Comedy*”, di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee così come disciplinata dall’art. 44, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successivamente declinata dall’art. 3 della delibera n. 66/09/CONS. Come requisito



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

soggettivo propedeutico alla presentazione dell'istanza, ai sensi dall'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, la Società ha dichiarato di ricorrere a quello previsto dall'art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che la suddetta deroga venga accordata *“con decorrenza dall'anno 2015 e sino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione”*;

2. Contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un'istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
3. In data 15 gennaio 2016, con nota prot. n. 1975, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico *“Comedy”* - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società;
4. In data 2 febbraio 2016, Fox ha illustrato in maniera dettagliata, nel corso dell'audizione di cui sopra, gli elementi posti a fondamento della richiesta di deroga; nel corso della stessa, la Società si è altresì impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie. In particolare, l'Autorità ha richiesto alla Società di fornire una elaborata e dettagliata serie di informazioni, di carattere quantitativo e qualitativo, volte ad accertare l'effettiva insostenibilità per la Società degli obblighi oggetto dell'istanza di deroga;
5. Con nota prot. n. 8066 del 22 febbraio 2016, la Società ha trasmesso i predetti elementi informativi;
6. L'Autorità, nella riunione del Consiglio del 19 aprile 2016, ha disposto la proroga, sino ad un massimo di 60 giorni ai sensi dell'art. 4, comma 6, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, dei termini del procedimento avviato al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione. A tal fine è stato chiesto alla Società l'Autorità ha richiesto:
  - di illustrare in termini di costi/opportunità la possibilità di approvvigionarsi di prodotto europeo tramite autoproduzione;
  - di specificare le eventuali criticità, anche di natura economica, individuate nella realizzazione da parte di case di produzione europee di prodotti coerenti - per tematiche, elementi stilistici e strutturali - con la linea editoriale del canale *“Comedy”*;
  - di dettagliare maggiormente il confronto dei dati Auditel tra opere audiovisive europee e statunitensi trasmesse dai palinsesti, presentando sotto forma tabellare i dati Auditel relativi ai mesi di programmazione di gennaio, febbraio e marzo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2016 (in valori assoluti e *share*) per ciascuna serie televisiva e di animazione trasmessa, suddivisi per mese e disaggregati per fasce sociodemografiche (sesso, età, status economico, titolo di studio);

7. Con nota prot. n. 25110 dell'11 maggio 2016 la Società ha fornito le informazioni richieste;
8. La Società, in particolare, ha evidenziato le motivazioni poste alla base della richiesta di deroga all'obbligo in tema di quote di programmazione, illustrando la *brand identity* di Fox e la necessità di mantenere il palinsesto coerente, per genere e formati, rispetto alle aspettative del *target* di riferimento. Le serie televisive statunitensi, ed in particolare le sitcom, sono un sottogenere televisivo costituito da una serie di episodi della durata di circa mezz'ora, basati su dialoghi comici e situazioni ironico-parodiche; un elemento caratteristico sono le riprese quasi esclusivamente in interni, dalla chiara impostazione teatrale, insieme alla centralità dei dialoghi, in cui gli elementi tipici vengono sottolineati da "risate fuori campo". Secondo la Società le sitcom di origine produttiva statunitense sono fortemente radicate "*al contesto socio-culturale americano, un modello autoctono, frutto di una tradizione di comicità del tutto peculiare e distinguibile dalla comicità che caratterizza i prodotti europei*". Fox ha poi reiterato l'impossibilità, già espressa in audizione, di autoprodurre opere coerenti con il proprio palinsesto; inoltre la Società ha sottolineato la non opportunità di introdurre nella propria programmazione opere europee non coerenti con la linea editoriale e tematica del canale. Il ricorso all'autoproduzione di sitcom comporterebbe un onere economico rilevante per la Società e l'impossibilità di riprodurre formati che per la loro stessa costruzione e tipicità risulterebbero distonici rispetto all'offerta statunitense;
9. In via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS, la Società ha documentato e rappresentato che: "*Fox Comedy è un palinsesto tematico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del regolamento approvato con Delibera 66/09/CONS, in quanto dedica oltre il 70% della propria programmazione alla trasmissione di prodotti appartenenti al genere della situation comedy (o sitcom) statunitense*". Il palinsesto è costituito da programmi seriali, con episodi di durata normalmente non superiore ai trenta minuti, che ricorrono nei diversi *slot* della giornata. Sia la struttura delle serie che gli elementi stilistici, estetici e narrativi tipicamente statunitensi rappresenterebbero, secondo la Società, il valore aggiunto del canale e ne favorirebbero la riconoscibilità e fidelizzazione di un pubblico tipico: 25-54enni, prevalentemente donne, con un livello economico sociale alto e medio alto ed un alto titolo di studio. Alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44, comma 8,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 4, comma 1, *lett. c*), del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;

10. Nel prendere atto della specifica natura tematica della programmazione del palinsesto “*Comedy*”, si ritiene che in questo caso il rispetto degli obblighi di trasmissione rischierebbe di incidere in maniera negativa sull'organicità e coerenza del palinsesto tematico in esame; in un'ottica di *brand extension* dei canali, il *brand* Fox si è articolato in formule specifiche, ciascuna con una personalità forte data dalla tematica e dal *target* elettivo, sempre mantenendo una stretta coerenza con il posizionamento del *brand* madre Fox. Sebbene la *situation comedy* sia un genere che si è sviluppato anche in Europa, difficilmente gli elementi di connotazione statunitense, fatti di storie tipiche, tic, rituali e dell'*american way of life*, possono ritrovarsi nelle emulazioni e differenti declinazioni europee. Lo spettatore “tipo” di “*Comedy*” ricerca nelle serie quei tratti tipici della società e della cultura americana, essendo in grado di decodificarne i linguaggi e le specificità; sono appassionati del genere, soggetti che spesso rifuggono dalle proposte tradizionali delle televisioni generaliste andando a cercare offerte mirate sui propri gusti e aspettative;
11. Per quanto riguarda i risultati in termini di ascolti relativi al periodo che va da gennaio a marzo 2016, le performance delle opere europee non risultano, tuttavia sistematicamente inadeguati: il discrimine sembra dato più dalle fasce orarie e non dall'*appeal* più o meno forte del prodotto in sé. Si rileva, dunque, la presenza di talune opere europee idonee alla linea editoriale del canale, pur in misura numericamente minore e come tale insufficiente per garantire il rispetto della quota minima di programmazione;
12. La scarsa disponibilità di tali opere, unita alla necessità di mantenere una linea editoriale coerente con quanto rappresentato consente al palinsesto la trasmissione di un numero di ore di prodotti comunitari insufficiente a raggiungere la quota prevista dalla legge;
13. Pertanto tale limitata programmazione, da un lato, giustifica la concessione della deroga all'obbligo di trasmissione di opere europee per il palinsesto, ma, dall'altro, rende particolarmente rilevante il rispetto dell'obbligo di investimento in opere europee di produttori indipendenti che devono costituire il bacino privilegiato di approvvigionamento per le poche *sitcom* europee trasmesse dal canale;
14. Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poterlo estendere per il triennio 2015, 2016 e 2017, in ragione della possibile evoluzione della struttura dell'offerta di *sitcom* da parte dei produttori europei coerenti con la linea editoriale del palinsesto;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee di cui agli artt. 44, comma 2, del *Testo unico* e 3, comma 1, secondo periodo del *Regolamento quote*, presentata dalla società Fox Networks Group Italy S.r.l. per il palinsesto "Comedy".
2. L'esenzione dal suddetto obbligo decorre dall'anno 2015, durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura fino al 2017.
3. Qualora allo scadere del triennio la società Fox Networks Group Italy S.r.l. ritenga che ricorrano ancora le condizioni poste alla base della deroga medesima, è tenuta alla reiterazione dell'istanza all'Autorità.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Fox Networks Group Italy S.r.l. per il palinsesto "Fox Comedy" e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 21 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi